



# TRIBUNALE DI BERGAMO

N. 1242/12 R.G.

Sezione distaccata di TREVIGLIO

## VERBALE D'UDIENZA

L'anno 2012

il giorno 26

del mese di LUGLIO

alle ore 10,30

Rep. 781/12

nel Tribunale di Treviglio avanti al Giudice Istruttore

### IL GIUDICE

dr. *Dott.ssa Francesca Bresciani*

assistito dal sottoscritto

chiamata la causa promossa da:

FURIANI GIOVANNI + 2

con l'am. *Falcone*

contro

FORNA e SALUTE

con l'am. *E. Mauri*

SPA CREDITO BERGAMASCO

sono comparso: *NOTAIO C. RALLANDO*

Sono comparso

l'am. *R. Gatti* per la società *Forme e Salute*

sas, in sostituzione dell'am. *Mauri* per delega

generale, il quale mi riporta integralmente alle

pagine comprese ed alle conclusioni ivi formulate;

l'am. *Falcone* per i ricorsi il quale deposita

ricorsi e pedissequo provvedimento notificati in

data 19.07.12 alla *Forme e Salute* e in data

20.07.2012 al *Credito Bergamasco* ed al *Notaio*

*Rallando* come da attestazione del rito delle

parti italiane che mi deposita ed assiste per

l'accompimento delle domande di cui al

ricorso per tutti i motivi in esposti e soprattutto  
in considerazione della mancata contentazione e/o  
opposizione dei resistenti.

Le Gilise  
dati da, ni riserva.

Le Gilise

IL CASO.it



Il Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio, in persona del giudice dottoressa Francesca Bresciani, a scioglimento della riserva assunta in data 26 luglio 2012, pronuncia la presente ordinanza nel procedimento contraddistinto dal numero 1242 del ruolo generale degli affari civili dell'anno 2012, vertente tra Giovanni Furiani, Roberta Paganelli e Viva Wellness Sportiva Dilettantistica srl, contro Credito Bergamasco Spa, Forma & Salute sas di Minini Fausto & C. e Carmine Mallardo.

Richiedono i ricorrenti a questo giudice, ai sensi del disposto dell'articolo 700 del codice di procedura civile, inibirsi alla Banca Credito Bergamasco Spa, in relazione al mancato pagamento di due assegni bancari, l'effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 9 bis della legge numero 386 del 1990 e l'inserimento del nominativo dei ricorrenti nell'archivio della Centrale d'Allarme Interbancaria ai sensi dell'articolo 10 bis della legge numero 386 del 1990.

In caso di esecuzione delle formalità chiedono la revoca della segnalazione al CAI.

Chiedono ordinarsi al notaio Carmine Mallardo la sospensione dell'avvio delle formalità di protesto degli assegni sopra indicati o l'inibizione dell'esecuzione delle formalità.

Evidenziano, a sostegno delle pretese, che i due titoli, attualmente privi di copertura, a loro dire illegittimamente, sono stati posti all'incasso presso la Filiale di Pedrengo della Banca evocata nel presente procedimento.

Uno di essi, poi, sarebbe stato inviato per il protesto innanzi al Notaio Carmine Mallardo.

Con grave danno patrimoniale e all'immagine dei ricorrenti.

Trattasi di titoli emessi a favore della resistente Forma & Salute a garanzia della soddisfazione delle sue pretese creditorie (si esaminino i documenti numero 2 e 3 di produzione di parte ricorrente).

E' incontrovertibile che, all'atto dell'emissione, i titoli erano senza data (si vedano sempre i succitati documenti).

Con conseguente affermazione, da parte dei ricorrenti, della nullità dei detti titoli.

Nel presente procedimento sono rimasti contumaci tutti i convenuti, tranne la Forma & Salute, che si è ritualmente

costituita, chiedendo in via principale dichiararsi improcedibile l'azione proposta nei suoi confronti.

Nel merito, la resistente chiede il rigetto delle domande di parte ricorrente.

Insiste per la vittoria in punto spese.

Il notaio e la banca nulla chiedono e non concludono, non essendosi mai presentati nel corso del presente procedimento malgrado la rituale notificazione dell'atto introduttivo del medesimo.

Ciò posto, osserva il giudice quanto segue.

Nella disamina della questione pregiudiziale di improcedibilità sollevata dalla resistente, nei confronti della quale non sarebbe stata formulata alcuna domanda, osserva il giudice che la stessa appare a suo avviso infondata.

Del resto, è evidente dal tenore dell'atto introduttivo del presente procedimento che parte ricorrente si duole del contegno della resistente, che avrebbe mandato all'incasso i titoli de quibus e avrebbe inviato al notaio per la levata del protesto uno dei due titoli medesimi, innescando così tutte le conseguenze deleterie che conseguono in casi come quello in esame (levata del protesto

e iscrizione al CAI), con attitudine a provocare un grave danno all'immagine, oltre che patrimoniale, ai ricorrenti.

Solo per motivi strumentali i provvedimenti anticipatori vengono chiesti nei confronti dei due soggetti diversi dalla resistente (perché materiali esecutori e attuatori, sotto il profilo strumentale, del voluto di quest'ultima).

Il reale contraddittore dei ricorrenti è dunque in realtà la resistente, affermata dai ricorrenti medesimi come soggetto autore dell'illegitima condotta oggetto della doglianza.

E' dunque evidente la procedibilità dell'azione nei suoi confronti (si esamini in punto, per caso sostanzialmente identico, l'ordinanza del Tribunale di Torino resa in data 19 agosto 2011 dal Giudice Pochettino, allegata quale documento 5 da parte ricorrente).

Esaurita la questione in rito, deve dunque, a questo punto, transitarsi alla consueta disamina della fondatezza delle pretese di parte ricorrente sia in ordine alla sussistenza del fumus boni juris sia in merito alla presenza del periculum in mora.

Sotto il primo profilo deve accertare la probabile fondatezza delle pretese instaurande nel futuro giudizio di merito, come sopra evidenziate, elemento, quest'ultimo, assolutamente decisivo onde

ritenere sussistente il fumus boni juris a sostegno della pretesa attorea (ciò in ossequio all'indirizzo consolidato di numerose corti di merito e persino della suprema corte sin dalla lontana pronunzia numero 2672 dell'anno 1983).

In punto, osserva il giudicante come effettivamente il fumus appaia sussistente.

Verosimilmente fondata appare la pretesa dei ricorrenti di veder dichiarata la nullità dei due titoli.

Ciò in forza dell'insegnamento più volte esplicitato in punto dalla Suprema Corte (si esamini ad esempio la sentenza numero 13949 dell'anno 2006) in base al quale l'assegno privo dell'indicazione della data è titolo radicalmente nullo e può valere solo come promessa di pagamento potendo presumersi "juris tantum"

l'esistenza del rapporto sottostante.

La nullità del titolo produce naturalmente l'invalidità sia del protesto sia dell'iscrizione al CAI.

Nessun dubbio può dunque sussistere in ordine alla presenza dell'an debeat a sostegno della pretesa dei ricorrenti.

Anche il periculum in mora appare chiaramente sussistente, anche se per uno solo dei due titoli (dovendosi accogliere entro tali limiti l'azione spiegata in questa sede).

Come è noto, il periculum in mora ai fini dell'emissione di un provvedimento cautelare in base al disposto dell'articolo 700 del codice di procedura civile (si esamini, ex pluribus, l'ordinanza del Tribunale di Roma in data 3 febbraio 2003) va ravvisato nella irreparabilità della lesione del diritto da assoggettare a cautela e/o nella impossibilità o estrema difficoltà di determinare la misura del risarcimento ove gli effetti pregiudizievoli persistessero nel tempo.

Nel caso di specie, è ben evidente come il fatto (incontroverso) che uno dei due titoli sia stato posto all'incasso e inviato al notaio per la levata del protesto sia atto a provocare lesioni irreparabili nella sfera giuridica dei ricorrenti (quelle previste dall'articolo 9 della legge 386 del 1990: divieto di stipulare nuove convenzioni di assegno, divieto di emissione di assegni).

Ne discende l'accoglimento del ricorso, con riferimento a uno solo dei due titoli: quello posto all'incasso.

Non resta così infine che delibare, in ossequio al dettato normativo del settimo comma dell'articolo 669 octies del codice di procedura civile, in ordine alle spese del procedimento, che dovranno essere interamente compensate.

Si noti in punto che i ricorrenti, come già accennato, non affermano la verifica di alcuna condotta negligente della banca o del notaio, con conseguente inesistenza di affermazione di responsabilità di questi ultimi (si esamini, per fattispecie assimilabile l'ordinanza del Tribunale di Nola in data 6 aprile 2006 numero 673 - in [www.Iussit.it](http://www.Iussit.it)).

Malgrado l'accoglimento del ricorso, alcuna soccombenza può dunque pronunziarsi nei confronti di banca e notaio.

Tra i ricorrenti e resistente, invece, sussiste soccombenza reciproca, giacché, come già evidenziato, l'iniziativa assunta in questa sede è fondata solo parzialmente (con riferimento a uno solo dei due titoli).

Devesi dunque ribadire come le spese vadano interamente compensate.

Per questi motivi

il giudice inibisce alla Banca Credito Bergamasco Spa, in relazione al mancato pagamento dell'assegno bancario di euro 38.000,00 tratto sul Credito Bergamasco, Filiale di Pedrengo, n. 0.330.433.270 - 11, l'effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 9 bis della legge numero 386 del 1990 e l'inserimento del nominativo dei ricorrenti nell'archivio della Centrale

d'Allarme Interbancaria ai sensi dell'articolo 10 bis della legge numero 386 del 1990.

Ordina al notaio Carmine Mallardo la sospensione dell'avvio delle formalità di protesto dell'assegno sopra indicato.

In caso di esecuzione delle sopra indicate formalità, ordina la revoca della segnalazione già effettuata.

Compensa interamente le spese del presente procedimento.

Treviglio, 9 agosto 2012

Il giudice

Dottoressa Francesca Bresciani



Depositato in Cancelleria

9 AGO. 2012

CANCELLIERE

Teresa M. Landro